

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 147/CGF– RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2013

## COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEPE LUIGI SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 45 del 17 dicembre 2013, con il quale, a seguito della gara Lanciano/Pescara del 15 dicembre 2013, è stata inflitta la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata da un Assistente*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto una riduzione della sanzione applicata, sostenendo l'eccessività della stessa, in quanto la condotta assunta dal calciatore Sepe Luigi non debba essere qualificata come ingiuriosa quanto piuttosto irrispettosa anche considerando che non esistono precedenti specifici a carico del calciatore che ha sempre tenuto un comportamento rispettoso di norme e regolamenti.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto dell'Assistente dove è stato esattamente riportato quanto pronunciato dal calciatore, ritenuto come le frasi dette siano inequivocabilmente di portata gravemente ingiuriosa, respinge il ricorso e conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

L'U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita

tra Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Jefferson AndradeSiqueira la squalifica per 3 gare effettive “per avere al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo alla nuca un avversario”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato che la condotta del calciatore è stata erroneamente qualificata come condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto si è trattato di una lieve manata che non ha provocato danno a chi l’ha subita. Inoltre ci sarebbe stata la provocazione dell’avversario che avrebbe ostacolato il calciatore nel recupero del pallone che doveva essere collocato accanto alla bandierina del calcio d’angolo.

Il ricorso va respinto in quanto l’atto compiuto dal calciatore Jefferson AndradeSiqueira è da considerarsi atto di per sé violento, per di più commesso a giuoco fermo. Dunque la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dallo stesso così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

La C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MASAHUDU SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

L’U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita tra Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva comminata al calciatore AlhassanMasahudu la squalifica per 2 gare effettive “per avere al termine della gara sul terreno di giuoco rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato che la condotta del calciatore era dettata dal momento in cui è avvenuto il fatto che è accaduto negli ultimi istanti di gara quando, secondo la ricorrente, sarebbe stato negato un rigore macroscopico subito dopo che era stata decretata l’espulsione di un calciatore dello stesso club. Ciò, a detta della stessa, costituirebbe un valido motivo per giustificare il comportamento assunto dal calciatore che non si configurerebbe come irrispettoso verso il Direttore di gara.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore AlhassanMasahudu così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 17 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete